

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10615 del 25/09/1999

Procedimenti in camera di consiglio - Ammissione delle prove - Provvedimento collegiale - Necessità - Ammissione con provvedimento del giudice delegato - Mancato espletamento della prova e rimessione delle parti al collegio - Nullità - Configurabilità- Esclusione - Fattispecie.

Nei procedimenti in camera di consiglio è riservata al collegio ogni valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove, la cui assunzione può essere delegata ad uno dei suoi componenti; conseguentemente, non è viziato il provvedimento con cui il giudice delegato, dopo aver ammesso la prova testimoniale dedotta dalle parti, all'udienza fissata per l'assunzione non vi proceda e rimetta le parti innanzi al collegio; infatti, tale provvedimento non si sostanzia in una irrituale revoca dell'ordinanza istruttoria per motivi attinenti alla rilevanza e ammissibilità della prova, ma pone rimedio ad un precedente errore, consentendo il pieno esercizio dei poteri istruttori al giudice collegiale, cui sono attribuiti in via esclusiva e che può pertanto anche ritenere superflue le prove dedotte e in precedenza irritualmente ammesse.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10615 del 25/09/1999